COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1251

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000, per l'esercizio 1951-52. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2312) 1252

PRESIDENTE 1252, 1253
TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1252, 1253
NUMEROSO 1253
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1253
LONGHENA 1253

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51. (2191) 1253

PRESIDENTE 1253, 1255
BIMA, *Relatore* 1254
TURCHI 1254, 1255
SAILIS 1254
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1254, 1255

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

QUINTIERI: Modifica all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci. (2103) 1255

PRESIDENTE 1255
RUSSO CARLO, *Relatore* . . 1255, 1256, 1258 1259
TURCHI 1256, 1257, 1259
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1257, 1260
QUINTIERI 1257, 1259, 1260
ALMIRANTE 1258
MOLINAROLI 1258
NUMEROSO 1258
LUZZATTO 1259, 1260
MERLONI 1259

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1260

La seduta comincia alle 9,20.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Paganelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000, per l'esercizio 1951-52. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 175.825.000, per l'esercizio 1951-52.

Come i colleghi ricorderanno, il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato ad altra seduta per dar modo al relatore, onorevole Tozzi Condivi, di raccogliere nuovi elementi in merito al provvedimento. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di fornire alla Commissione gli ulteriori dati richiestigli.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della questione, desidero fare una premessa: nella seduta precedente mi venne obiettato che, poiché su questo disegno di legge v'era il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, evidentemente, la stessa aveva non solo constatato che per la spesa v'era la copertura a norma dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche, entrando nel merito del provvedimento, aveva ritenuto opportuno lo stanziamento proposto. Io risposi allora che non mi sembrava giusta questa opinione. Infatti, esiste una circolare del Presidente della Camera, in chiarimento di alcune disposizioni del regolamento, in data 29 novembre 1950, la quale a un certo punto così suona: « Infine la Giunta ha osservato che talvolta la IV Commissione nell'esprimere il proprio parere non limita la propria indagine alle conseguenze finanziarie dei disegni e proposte di legge, ma la estende al merito dei provvedimenti, interferendo con la competenza delle commissioni competenti in materia. La Giunta ha pertanto approvato la mia proposta di richiamare l'attenzione della IV Commissione sulla necessità di limitarsi ad esprimere il proprio parere sulle conseguenze finanziarie, senza estendere l'esame al merito di problemi organizzati e normativi di carattere extra finanziario. Questa limitazione sarà tanto più opportuna quanto più i problemi avranno natura essenzialmente tecnica, dato che il giudizio su di essi è compito istituzionale delle commissioni competenti per materia e, nei congrui casi, dell'Assemblea plenaria ». L'esame della IV Commissione deve essere dunque limitato ad accertare se a quella determinata spesa corrisponde una determinata entrata.

Passando ora al disegno di legge in discussione, il quale concede, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un contributo di lire 175.825.000 a pareggio dei disavanzi degli esercizi finanziari dal 1947 al 1950, noto come questo progetto sia stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato sulla sola base della relazione governativa.

Nella relazione a questo disegno di legge è detto che l'Istituto, nella gestione 1947-48, aveva avuto un *deficit* di 110 milioni. Con legge 13 ottobre 1950 furono dati 87.150.000 lire a copertura di questo *deficit*. Il che significa che il disavanzo rimaneva ancora di 23 milioni.

Col presente disegno di legge, noi completiamo questa differenza e assicuriamo la copertura delle spese sopportate dall'Istituto in dipendenza degli aumenti al personale e delle spese per le statistiche dell'emigrazione, secondo il seguente prospetto:

a) maggiori oneri per il trattamento economico al dipendente personale, nell'esercizio 1949-50, derivanti dall'applicazione della legge 11 aprile 1950, n. 130	L.	53.155.700
b) stessi maggiori oneri per l'esercizio 1950-51 . . .	»	60.950.875
c) spese per le statistiche dell'emigrazione, nell'esercizio 1950-51	»	22.000.000
d) spese per le statististe dell'emigrazione, nell'esercizio 1951-52	»	22.000.000
e) minor contributo ordinario assegnato per il 1950-1951, rispetto a quello richiesto dall'Istituto	»	17.718.224
TOTALE . . .	L.	175.824.799

Tutta questa contabilità che sono andato ricostruendo attraverso le relazioni ed i documenti, ci pone di fronte ad un complesso di voci non facilmente controllabili, per le quali non riusciamo a dire con cognizione di causa se le richieste siano fondate oppure no.

Sono stati presentati due disegni di legge: uno il 19 ottobre 1951 e l'altro il 31 agosto dello stesso anno, con i quali si stabilivano due distinti contributi. Tutti e due questi disegni di legge, però, sono stati presentati dopo la

pubblicazione della legge del 1949 e di quella del 1950; quindi, era molto più opportuno che si fosse presentato un unico disegno di legge, e che in esso fossero stati riportati tutti gli aumenti di stipendio dovuti in base alle leggi. In quella occasione era opportuno che venisse precisato qual'è il bilancio dell'Istituto, quale è il numero del personale che l'Istituto medesimo ha alle sue dipendenze, onde renderci conto sulla misura degli aumenti.

Noi, oggi, siamo nella condizione di dover approvare puramente e semplicemente un certo stanziamento, in base ad una semplice richiesta, senza la possibilità di poter esaminare se effettivamente questi aumenti vi siano stati e in quella determinata entità.

Per tutte queste ragioni, non credo di essere in grado di poter dare un parere favorevole al provvedimento, esprimendo però l'avviso che siano i presentatori dei disegni di legge a fornire alla Camera i dati ed i documenti atti a chiarire la portata dei provvedimenti in discussione, affinché tutti possano manifestare coscienziosamente ed in modo documentato il proprio pensiero.

NUMEROSO. Vorrei chiedere al relatore quali ulteriori documenti, quali ulteriori elementi ritiene necessari per poter dare un giudizio completo sul disegno di legge.

Vorrei anche chiedergli se le richieste fatte dall'Istituto siano state eventualmente esaminate dal Ministero del tesoro e se il Ministero stesso abbia compiuto delle indagini su tali richieste.

In linea generale, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore e cioè che noi non ci dobbiamo limitare ad approvare le richieste nel loro complesso, ma dobbiamo avere la dimostrazione delle cause che hanno determinato le richieste stesse.

Ritengo, pertanto, che sia utile rinviare ancora una volta la discussione del disegno di legge per dar modo al relatore di procedere alle ulteriori indagini che ritenga necessarie per poter esprimere un ponderato giudizio sulle richieste presentate.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Trattandosi di carenza di documentazione, ritengo che sia utile rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non mi oppongo a questa richiesta. Però, sorge una questione di principio.

Io ritengo che non sia compito dei commissari il chiedere la documentazione dei disegni di legge al loro esame, ma che questo debba essere compito degli stessi presentatori.

NUMEROSO. Io credo che questa documentazione sia stata presentata agli uffici competenti del Ministero del tesoro o della Presidenza del Consiglio: non mi sembra possibile che si richiedano 175 milioni di lire senza aver corredato la richiesta dei documenti necessari.

LONGHENA. A me sembra che si adotti la politica dei due pesi e delle due misure.

Io sono sempre conseguente a me stesso: ho dato la mia approvazione ad altre leggi che proponevano integrazioni di bilanci, e sarò favorevole anche questa volta, nel fondato convincimento che il bilancio dell'Istituto centrale di statistica sarà stato già presentato agli uffici della Presidenza del Consiglio.

Trovo inopportuno rinviare la discussione di un provvedimento, quando si sa che domani certamente dovrà essere approvato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Numeroso di rinviare la discussione ad altra seduta per dar modo al relatore di raccogliere nuovi dati in merito al disegno di legge.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51. (2191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51.

Come i colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge abbiamo già ampiamente discusso. La decisione è stata rinviata in quanto dallo stesso relatore è stata prospettata l'opportunità di raccogliere nuovi dati, attese le eccezioni che erano state sollevate da alcuni commissari.

È sembrato, infatti, a taluno di riscontrare nell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta un ente a carattere nazionalistico. Di qui, lo scrupolo di molti che mi hanno scritto per dimostrare come non si tratti di un ente nazionalistico, ma di un ente che si propone l'avvicinamento delle due stirpi, italiana e tedesca, attraverso l'istituzione di scuole frequentate da bambini dell'una e dell'altra stirpe.

Gli argomenti che mi sono stati segnalati sono molti, ma ritengo opportuno dare la pa-

rola al relatore affinché aggiunga quegli elementi che riterrà necessario sottoporre all'attenzione dei colleghi.

BIMA, *Relatore*. Mi sono ulteriormente documentato e sono in grado di riferire in merito alle richieste che sono state fatte nelle precedenti sedute.

L'attività dell'Opera si può catalogare in tre distinti settori.

Il primo è quello dell'istituzione e della gestione di scuole materne, e cioè di istituti di educazione infantile, che uniscono insieme fini educativi ed assistenziali, attuando il moderno metodo pedagogico.

Per quanto riguarda il numero di queste scuole materne, sono in grado di dirvi che nell'anno scolastico 1951-52 erano funzionanti le seguenti scuole: Direzione generale di Trento: provincia di Bolzano: scuole n. 57, sezioni n. 100; provincia di Trento: scuole n. 56, sezioni 64; Firenze: scuole n. 1, sezioni 2; Cremona: scuole n. 1, sezioni n. 2; provincia di Gorizia: scuole n. 31, sezioni n. 49; provincia di Udine: scuole n. 85, sezioni n. 110. In totale: scuole materne funzionanti n. 231, sezioni n. 327, alunni iscritti n. 11.146.

Inoltre, l'Opera intenderebbe provvedere all'apertura delle seguenti nuove scuole materne: in provincia di Bolzano scuole n. 1; Trento n. 10; Gorizia n. 3; Udine n. 6; il che porterebbe le scuole da 231 a 256.

Per quanto riguarda un altro settore di attività, cioè quello dell'istruzione professionale e femminile, l'Opera ha istituito e gestisce a Trento una scuola professionale per istitutrici, intesa a preparare le giovani donne all'assistenza fisico-didattica dei bambini dai tre ai dodici anni, scuola che è l'unica del genere esistente in Italia.

Per quanto riguarda il numero di scuole, abbiamo queste cifre: corsi di economia domestica e di cultura generale: in provincia di Trento 55 corsi, in provincia di Udine 18 corsi. In totale 73 corsi, con 1250 iscritti.

Inoltre, quest'Opera si occupa dell'istruzione, dell'assistenza all'infanzia e vi sono consultori per i lattanti, preventori, ecc. Vi sono, poi, scuole di cucito, complessivamente in numero di 12, 8 in provincia di Udine, 4 in provincia di Trento. Desidero rilevare che non sono soltanto scuole italiane, perché, ad esempio, in provincia di Trento, vi sono ben 21 scuole tedesche, cui accedono soltanto gli allievi di lingua tedesca.

Al Senato era stata fatta presente la necessità che in queste scuole vi fossero degli istitutori tedeschi, la cui lingua materna, cioè, fosse la tedesca. Faccio presente ciò perché siano superate certe diffidenze che si sono manifestate, in ispecial modo, da parte di deputati alloglotti e di popolazioni alloglotte.

Ciò a complemento di quanto già dissi la volta precedente; si comprenderà così l'importanza grandissima che quest'Opera di assistenza all'Italia redenta riveste. Mi auguro quindi che con questi elementi che ho ora recati, la Commissione non abbia difficoltà ad approvare questo disegno di legge.

TURCHI. Mantengo le eccezioni sollevate in una precedente seduta.

SAILIS. Sull'importanza di questa istituzione mi pare che la relazione dell'onorevole Bima, così diligente, non lasci ormai, luogo a dubbi. Poiché però mi sono recato l'estate scorsa in Alto Adige, per rendermi edotto della situazione, diremo così, politica fra le due stirpi, ho potuto rendermi conto, che questa istituzione si propone di raggiungere, non solo teoricamente, il fine di trovare un adeguamento fra le due opposte mentalità delle due diverse stirpi. Non posso perciò non dare la mia approvazione a questo disegno di legge.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Poiché fra le osservazioni contrarie mi pare vi sia una accusa di nazionalismo rivolta a queste scuole, desidero tranquillizzare la Commissione su questo punto. In realtà la denominazione dell'Opera risale a 36 anni fa, ma la situazione storica di allora è del tutto mutata. La denominazione quindi è superata; rimane invece e perdura la splendida opera di educazione e di assistenza svolta dall'opera medesima.

Poiché, tuttavia, penso che qualche perplessità sia nata — e l'ha avanzata l'onorevole Turchi — circa l'amministrazione di questo ente, debbo far notare che esso, essendo un organo vigilato dalla Presidenza del Consiglio, presenta i propri bilanci che vengono esaminati da un collegio di revisori costituito da un consigliere della Corte dei conti e da un ispettore generale del tesoro. Se la Commissione desiderasse una revisione particolareggiata del bilancio, io potrei presentare quello di quest'anno che è compilato in modo diverso da quello degli anni passati, essendo molto più minuzioso. Trattandosi, infatti, di un ente a finalità specificamente assistenziali, si è creduto, da quest'anno e per l'avvenire, di impostare il bilancio sulla falsariga di quelli degli enti di assistenza, con voci, quindi, molto più particolareggiate.

L'incidenza fondamentale che giustifica la richiesta di un contributo straordinario è de-

terminata dalla spesa per il personale e dalle spese per le refezioni scolastiche e di contributi preferenziali.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Per l'esercizio finanziario 1950-51 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta un contributo straordinario di lire 70 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-1951 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

TURCHI. Una brevissima dichiarazione. Le eccezioni da me sollevate non avevano lo scopo di creare delle difficoltà e di rendere impossibile un'attività di assistenza verso l'infanzia, ma soltanto quello di chiedere al Governo di provvedere ad assicurare, egualmente, questa assistenza e possibilmente di allargarla attraverso gli enti locali senza utilizzare più questo ente che grava non indifferentemente sul bilancio dello Stato.

Rimane per me, quindi, l'esigenza prospettata anche al Senato di provvedere alla soppressione di quegli enti che non siano strettamente necessari.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei far presente all'onorevole Turchi che, in realtà, questo ente ha 36 anni di vita. Il provvedimento è motivato dalla creazione di nuove scuole; e poiché i comuni non hanno evidentemente la possibilità di farvi fronte con propri fondi, si è provveduto per queste necessità con il finanziamento in questione a favore dell'Opera che ha già una rispettabile tradizione in quelle zone, tanto che persino il comune di Firenze chiese l'apertura di una scuola nella propria città in quanto ne approvava il metodo educativo.

Quindi, l'eccezione sollevata al Senato l'anno passato, è già superata in quella sede, e a mio avviso non si può riproporre qui perché 11 mila sono le scuole materne in tutta Italia, alcune amministrate da privati, altre da singoli enti.

Se qui si creasse un nuovo ente per amministrare nell'Alto Adige-Trentino le scuole materne, comprenderei l'opposizione; ma si tratta di mantenere in vita, per i nuovi dimostrati bisogni, un ente che già esiste.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci. (2103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci. Come i colleghi ricordano la discussione di questa proposta di legge fu sospesa nella precedente seduta perché s'era iniziata la seduta in Aula.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Come la Commissione ricorda, io ho già svolto la mia relazione sulla proposta di legge del collega Quintieri e ritengo che sull'articolo unico del progetto non possa sorgere più alcuna obiezione e la Commissione sia unanime nel riconoscere l'esigenza di chiarire un dubbio interpretativo sorto in materia di norme concernenti l'elezione dei sindaci.

Sollevai, però, il problema di risolvere un analogo dubbio sorto in merito alla presidenza della prima seduta consiliare. Infatti, mentre la legge comunale dispone che nella seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco la presidenza è affidata all'assessore anziano, se la giunta è in funzione, ed in questo caso nessun dubbio sorge su chi debba

intendersi per assessore anziano, perché, avvenendo le elezioni col sistema maggioritario, consigliere anziano è colui che ha riportato un maggior numero di voti, il dubbio sorge invece per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, nei quali l'elezione avviene col sistema proporzionale. Si domanda: è consigliere anziano il primo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, o si deve ritenere consigliere anziano quello che ha riportato il maggior numero di voti sommando i voti di lista ai voti di preferenza? L'interpretazione prevalente è la seconda, la quale, però, contrasta con lo spirito della legge che disciplina l'elezione dei consigli comunali. Infatti, il voto preferenziale ha il significato di una scelta fra i candidati di una stessa lista e non può essere aggiunto al voto base, che è il voto dato ad una determinata lista.

Se dovessimo accedere alla seconda interpretazione, cioè sommare i voti di preferenza ed i voti di lista, faremmo sì che ogni elettore in realtà, esprima due voti anziché uno solo, il che contrasterebbe con i principî del sistema proporzionale.

Quando nella scorsa seduta sollevai questo problema, il Sottosegretario Lucifredi propose di estendere questo concetto anche al primo eletto, qualora vi sia collegamento di liste, del gruppo di liste che ha riportato il maggior numero di voti. Non ritengo che questa ulteriore estensione si possa accogliere, perché contrasterebbe con il criterio base della legge la quale considera consigliere anziano colui che ha riportato il maggiore numero di voti, intendendo per numero di voti i voti di lista e, quindi, colui che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali nell'àmbito della lista.

Accetto pertanto, a questo proposito, l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Quintieri, del seguente tenore:

« Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Si intende per consigliere anziano, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, il consigliere primo eletto nella lista che ha riportato un maggior numero di voti ».

Sono necessarie, poi, alcune modifiche di carattere formale che mi permetto di proporre. Anzitutto propongo di modificare il titolo « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci » col seguente: « Modifiche all'articolo 5 del decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, che fissa le norme per l'elezione dei sindaci ».

L'altra modifica riguarda il primo comma dell'articolo 1, che deve essere così formulato: « Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: ..... ». Evidentemente, bisogna fare riferimento non al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, ma al decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203.

TURCHI. Dissi già nella precedente seduta che ero contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal collega Quintieri e ne illustrai le ragioni. Anzitutto, il criterio di considerare, agli effetti della precedenza nell'ordine di lista, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti computando i voti di lista e i voti preferenziali, è un principio accolto nelle elezioni finora effettuate e nella legge elettorale amministrativa; e si noti che si trattava di elezioni avvenute con il sistema proporzionale.

Se la Commissione approva l'emendamento, introduce un principio nuovo che è in contrasto con quello accolto nella legge elettorale amministrativa. Anche quella legge potrebbe essere modificata, ma, allo stato attuale, essa è informata al principio per cui è primo nella lista colui che ha riportato il maggior numero di voti di lista sommati a quelli di preferenza, mentre con questo emendamento si verrebbero ad escludere dal computo i voti preferenziali.

Incidentalmente, poi, non comprendo l'inciso dell'emendamento in cui è detto: « ...nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti ». Infatti, se deve essere considerato consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti di lista con l'aggiunta dei voti preferenziali, questo concetto deve valere anche per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

RUSSO CARLO, *Relatore*. In quei comuni è applicato il sistema maggioritario, cioè vi è il voto singolo.

TURCHI. Dato che sono ammesse le cancellazioni, si tratta di voti individuali.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Ed infatti l'assegnazione dei seggi si fa in base ai voti individuali.

TURCHI. Comunque, mantengo la mia opposizione, perché ritengo che, nella valutazione della giustezza di un principio o di un altro, bisogna tener conto della situazione con-

creta in cui avvengono le elezioni. Se concretamente consideriamo tale situazione e teniamo conto della importanza e della influenza che i partiti esercitano sul corpo elettorale, non possiamo ignorare che l'elettore quando vota una lista non sceglie le persone, ma sceglie il partito che ha posto il suo simbolo su questa lista. Pertanto, il voto preferenziale è l'unica possibilità che resta all'elettore di esprimere la sua differenziazione e per sottolineare qual'è la persona nella quale egli ripone la maggior fiducia.

Se questa considerazione ha un valore, come ritengo l'abbia, sopprimere dal computo il voto preferenziale vuol dire impedire qualsiasi distinzione. Fra l'altro, vorrei osservare che in certe liste l'ordine dei candidati è alfabetico, cioè i candidati sono disposti non in un ordine di valutazione, ma soltanto in ordine alfabetico.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è obbligatorio.

TURCHI. Sarebbe giusto che così non fosse, ma accade, di fatto, che in certe liste si segue l'ordine alfabetico, per cui chi ha la fortuna di avere un cognome che comincia con la lettera A è sempre il primo, mentre chi ha la iattura di avere un cognome che comincia con la lettera Z è sempre ultimo. Se non si computano i voti preferenziali, difficilmente costui riuscirà a precedere quelli che hanno un cognome che comincia con una lettera che nell'alfabeto è precedente.

Ritengo che sopprimere dalla valutazione il voto preferenziale significa impedire, di fatto, un giudizio ed una valorizzazione delle persone che si presentano a chiedere i suffragi del corpo elettorale. Questo, oggi, è il solo modo che l'elettore ha per sottolineare le sue preferenze. Il candidato che è in una lista e che ha riportato, oltre ai voti di lista, un numero di preferenze che lo pone in testa agli altri non vi è dubbio che è la persona che nel corpo elettorale riscuote la maggiore fiducia. Mi pare quindi giusto che a questa persona — abbia la sua lista riportato o non il maggior numero di voti — sia conferito l'onore di presiedere la prima seduta del consiglio, dato che quel candidato ha riportato un numero maggiore di voti.

QUINTIERI. L'onorevole Turchi ha già esposto nella scorsa seduta questi concetti. Egli ritiene che noi vogliamo eliminare il voto preferenziale, ma non è questo il concetto al quale l'articolo aggiuntivo si ispira.

Qui si tratta di stabilire la persona che deve presiedere la prima seduta del consiglio comunale. Evidentemente, deve essere il candidato che ha il maggior numero di voti nella lista di maggioranza. Il voto preferenziale gioca sempre, ma si tratta di vedere qual'è la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Poiché vi è una lista che ha avuto il maggior numero di voti, evidentemente quella è la lista che dalla maggioranza elettorale ha ricevuto il mandato a dirigere la cosa pubblica.

Se invece il voto di preferenza dovesse giocare anche per la presidenza della prima seduta del consiglio comunale, avremmo un voto plurimo, cioè il voto agirebbe due volte.

Non dobbiamo dimenticare quale è il congegno della nostra legge elettorale. In essa vi sono un voto di lista, un voto di gruppo ed un voto preferenziale. Il voto di lista è quello raggiunto da una lista qualsiasi; il voto di gruppo si ha quando vi sono delle liste collegate; il voto di preferenza ha un valore puramente interno per determinare chi, fra i vari candidati, debba essere eletto quando non tutti i candidati di una stessa lista siano stati eletti. Il voto di preferenza ha perciò un valore esclusivamente interno, che non si può riflettere all'esterno. Quando noi stabiliamo che deve presiedere la prima seduta del consiglio comunale il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, nella lista di maggioranza, rispettiamo la volontà del corpo elettorale che a questa lista ha dato il mandato di amministrare la cosa pubblica. Per queste ragioni ritengo che l'articolo aggiuntivo da me proposto debba essere accolto. Mi sorge, però, un nuovo dubbio. Noi, nel formulare l'articolo 1, abbiamo modificato soltanto una parte dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1. Infatti la dizione proposta suona in questi termini: « Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova elezione, qualunque sia il numero dei votanti ».

Nella legge da noi approvata per la elezione dei consigli provinciali è detto: « purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica ». Quindi vi è un contrasto fra la legge comunale, che disciplina la elezione del sindaco, e la legge provinciale che disciplina la elezione del presidente della deputazione provinciale (che oggi si chiama giunta provinciale).

Si ritiene di dover mantenere questo contrasto, nel senso che per i consigli comunali, in seconda votazione, si può eleggere il sindaco con qualsiasi numero di votanti, men-

tre per eleggere il presidente della deputazione è necessaria sempre la metà più uno dei presenti? Forse per il caso di consigli comunali di piccoli comuni, s'è voluta dare maggiore facilità alla elezione del sindaco, e perciò non si è richiesta la metà più uno dei consiglieri. Tuttavia, il contrasto fra legge comunale e legge provinciale rimane ed è notevole. Se si ritiene di dover modificare la legge comunale accogliendo le disposizioni della legge provinciale, per cui anche nella seconda convocazione è sempre necessaria la metà più uno dei consiglieri, mi pare che si farà cosa saggia perché verrà eliminato un contrasto assoluamente non giustificabile.

ALMIRANTE. Dal punto di vista tecnico mi sembra che nell'articolo aggiuntivo i due criteri testé esposti dagli onorevoli Turchi e Quintieri si equivalgano. A mio avviso non sono perfettamente esatte talune argomentazioni addotte dall'una e dall'altra parte.

Non mi sembra esatto quanto ha affermato il collega Turchi, che in questo modo si terrebbero in non cale i voti preferenziali; ma proprio per questa ragione non mi pare esatto neppure quanto si sostiene dall'altra parte e cioè che nell'un caso si avrebbe un voto plurimo e nell'altro no. Il voto plurimo, a mio avviso, si ha in entrambi i casi, perché in entrambi i casi entrano in giuoco i voti preferenziali. Pertanto, non mi pare che valga neppure quel criterio esclusivo nei confronti di questa tesi.

Ora, bilanciandosi le due tesi sul piano tecnico, mi pare che il problema debba essere esaminato sul piano politico. Ancora una volta nella meccanica elettorale il partito prevale. È un'altra vittoria che noi diamo alla partitocrazia. È esatto quanto ha detto l'onorevole Quintieri, che la volontà popolare affida a quel determinato partito il compito di governare il comune; ma non è detto che allo stesso competa la presidenza della prima seduta consiliare, la quale è bene invece che sia presieduta da un uomo che sia od abbia l'apparenza di essere imparziale.

Quindi, per un criterio politico, mi sembra che si debba dare la preferenza alla tesi esposta dall'onorevole Turchi.

MOLINAROLI. Io comprendo ed apprezzo che si cerchi di fissare un criterio obiettivo per queste circostanze. Osservo peraltro che qui si cerca di dare un significato politico particolare a questo insediamento, significato che esso non ha mai avuto.

Quello che ad ogni modo credo opportuno rilevare è che c'è discordanza fra la disposizione in atto, relativa alla nomina del presidente della deputazione provinciale rispetto al sindaco, ma che non credo valga la pena di eliminare perché tutti sappiamo che queste leggi sono state fatte con celerità e senza coordinamento.

NUMEROSO. Sono favorevole alla unificazione dei metodi di elezione del sindaco e del presidente della deputazione provinciale o per meglio dire giunta provinciale amministrativa, perché non ritengo opportuno che si adottino in materia diversi criteri.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo con quanto ha osservato il collega Molinaroli: si tratta di una questione tecnica, non politica e che a mio giudizio è già risolta dalla legge vigente, salvo dei dubbi di interpretazione. La legge del 1915 stabiliva che l'anzianità veniva stabilita in base ai voti riportati da ciascun candidato. Questo perché le elezioni erano fatte con voto individuale. Introdotta nel 1946 la proporzionale per l'elezione dei consigli comunali, è sorto il dubbio che cosa debba intendersi per consigliere anziano, e vi sono state due interpretazioni: una secondo la quale è tale chi ha riportato il maggior numero di voti sommando i voti di lista e i voti preferenziali e un'altra per cui è tale chi abbia riportato il maggior numero di voti preferenziali nell'ambito della lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

In base a questa doppia interpretazione, si è giunti a soluzioni diverse nei consigli comunali.

Accettando la prima tesi si avrebbe il voto plurimo.

Invece l'elettore dà il suo voto ad una lista.

Questa è la base. Per poi stabilire quale criterio si deve seguire nell'interno della lista, allora entra in gioco il voto preferenziale, che ha puramente un carattere di scelta interna.

E allora abbiamo: il voto-base che è quello di lista; nell'interno di questa lista si deve poi stabilire chi debba presiedere il consiglio comunale, ed allora entra in gioco il voto preferenziale. Il candidato che ha riportato, nella lista vincente, il maggior numero di preferenze, ha la presidenza.

Si tratta, in sostanza, di rispettare la volontà dell'elettore.

Quindi credo che, senza dare alcun significato politico a questo articolo — che ha solo il significato di un'interpretazione logica — lo si possa senz'altro approvare.

Per quanto, poi, riguarda l'ulteriore proposta dell'onorevole Quintieri, di parificare, cioè, l'elezione del sindaco a quella del presidente della giunta provinciale, sarei d'avviso

di prenderla in considerazione. Credo che sia utile che gli stessi principî siano adottati per l'una e per l'altra elezione: cioè la metà più uno dei consiglieri presenti, anche in seconda convocazione. Questo potrà forse apparire superfluo in quanto, per deliberare, occorre la presenza del numero legale.

Ad ogni modo, poiché per l'elezione del presidente della giunta è detto esplicitamente, mentre per il sindaco invece non vi è alcuna disposizione, riterrei opportuno giungere a questa chiarificazione.

Quindi, invito la Commissione ad esprimere parere favorevole tanto al primo, quanto al secondo articolo.

TURCHI. Vorrei aggiungere soltanto poche cose a quanto ho già detto.

L'articolo aggiuntivo, se accolto, produrrebbe queste incongruenze: nella lista vincente può risultare primo eletto l'ultimo nell'ordine della lista stessa, cosicché il voto preferenziale ha l'effetto di portare un candidato dall'ultimo al primo posto della lista.

Voi dite: questo, però, interessa soltanto la lista. Interesserebbe solo la lista se il passaggio dall'ultimo al primo posto non avesse altri effetti. Ma ha, invece, altri effetti, il primo dei quali è quello di presiedere la prima seduta del consiglio comunale.

Questo candidato ha acquistato quest'onore in quanto ha avuto computati i voti di lista con quelli preferenziali.

A questo punto io chiedo: perché, se questo onore spetta a colui che ha avuto il maggior numero di voti (sommando quelli di lista a quelli preferenziali), non deve invece spettare ad un altro candidato di altra lista, che ha più voti di questo?

In sostanza: non si può presiedere il consiglio comunale se non si ha il maggior numero di voti, computando tali la somma di voti di lista e di quelli preferenziali. Ma vi possono essere altri candidati di altre liste che riescono a totalizzare un maggior numero di voti, ed allora non presiederà più il consigliere che ha il maggior numero di voti totali, ma invece quel consigliere che ha un numero di voti che non è il maggiore.

Vi è anche un'altra considerazione, la quale dimostra che non si tratta soltanto di una questione tecnica. Il consigliere anziano non finisce di esser tale quando ha presieduto la prima seduta del consiglio comunale nella quale sia eletto il sindaco: tutti i verbali del consiglio comunale sono firmati dal consigliere anziano, il che vuol dire che alla qualifica di consigliere anziano sono connesse alcune particolari e ben definite attribuzioni.

QUINTIERI. Dove è detto, questo?

TURCHI. È una consuetudine.

Ciò dimostra che non si tratta soltanto di un problema tecnico: il legislatore ha riconosciuto al consigliere anziano una potestà di controllo, perché firmare significa controllare. Quindi la cosa va molto più lontano della cerimonia di presiedere la prima seduta del consiglio comunale.

Ad ogni modo, e per le ragioni dette, io sono contrario all'emendamento proposto.

RUSSO CARLO, *Relatore*. All'onorevole Turchi, il quale dice che una scelta avviene coi voti preferenziali nell'interno della lista, voglio far osservare che questa scelta non ha solo l'effetto di determinare chi è il consigliere anziano, ma ha un effetto più importante: chi deve essere eletto in questa lista? I voti preferenziali indicano le preferenze degli elettori.

Gli elettori compiono una doppia scelta: si sceglie la lista, ed in quella lista si indicano i candidati che si preferiscono. Questo è il criterio del voto preferenziale.

Ora, quando lei dice che si sommano i voti di lista a quelli preferenziali, lei somma due cose eterogenee.

L'articolo 63 dice che la cifra individuale ha un significato di riflesso esclusivamente nel gioco interno della lista.

LUZZATTO. La legge dice proprio il contrario di quello che lei afferma!

RUSSO CARLO, *Relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 63 dice che prima vi è una cifra di lista, che è quella che è determinante; nell'interno della lista gioca, poi, la cifra individuale, che è data dai voti di lista più quelli preferenziali. Quindi, il voto preferenziale ha un significato nell'interno della lista. Non può avere un significato esterno, perché nessuno può negare che dandogli un significato esterno daremmo all'elettore la possibilità di esprimere due voti.

Esempio: se io ottengo 100 mila voti di lista, vuol dire che 100 mila persone hanno votato la lista della democrazia cristiana. Di queste, 80 mila hanno ritenuto di darmi il loro voto di preferenza: dire che ho riportato 180 mila voti, vuol dire che 80 mila elettori hanno voluto esprimere due volte il proprio voto, ma questo ha un significato soltanto nei confronti dei miei compagni di lista, perchè vuol dire che 80 mila elettori hanno ritenuto di dare la preferenza a me e non ad altri.

MERLONI. Per quale motivo si è sentita la necessità di seguire questo metodo per fissare la cifra individuale?

Una volta stabilito che ad esempio la Democrazia cristiana ha diritto a 5 seggi, bastava fare il computo dei voti di preferenza. Sommare ai voti di lista quelli individuali, significa dire che la legge persegue altri fini, che non sono quelli semplici di accertare l'ordine di graduatoria.

Come spiega questo?

LUZZATTO. Ho visto che la nuova legge conserva i metodi precedenti per la determinazione della cifra individuale che è data dalla somma dei voti di lista con quelli di preferenza. Voto doppio. Questo era il vecchio sistema sul quale parecchi hanno formulato dei dubbi.

Io mi sono posto il quesito, ed ho dei dubbi sul suo significato. Tanto è vero che l'ultima legge elettorale politica, a differenza della legge elettorale del 1919 sulla proporzionale, ha avuto modificazioni.

E nella legge elettorale attuale, come già nella precedente, questo sistema è stato tolto, mentre nell'amministrativa è stato conservato. La differenza fu fatta perché nell'una non c'era alcun significato, mentre nell'altra c'era. Ora, c'è il problema del consigliere anziano; è un po' voler spaccare il capello, ma, visto che ci siamo, bisogna andare fino in fondo. L'istituto del consigliere anziano è un istituto diverso dalla vittoria politica delle elezioni: altrimenti non avrebbe significato. Può essere l'anziano di età, in taluni casi, come può essere, in ipotesi, l'anziano di legislatura, o può essere quello fissato dal sistema amministrativo nostro. Ma è un criterio che risale non alla volontà degli elettori, bensì ad un criterio tecnico. È quindi una designazione personale che fuoriesce dall'ambito politico, giacché voi capite che quando al sindaco deve succedere l'assessore anziano, non regge più il principio della designazione politica: e ben a ragione ricordava, a questo proposito, l'onorevole Turchi la questione della firma del verbale.

Se, pertanto, noi siamo su questo criterio, non abbiamo più bisogno di distinguere i comuni con meno o con più di 10 mila abitanti. La modifica, perciò, va di là dall'apparenza, giacché porta al consigliere anziano la prevalenza della lista più forte.

QUINTIERI. La democrazia vuole appunto la prevalenza della lista più forte.

LUZZATTO. La nostra legge è costruita in questo modo; le alterazioni non sono perciò di carattere profondo, ma a mio avviso inopportune, in quanto vengono ad alterare un settore delicato. Inviterei, pertanto, gli onorevoli proponenti a riesaminarle sotto questo aspetto. Si tratta di avere una struttura che offra le migliori garanzie per tutti e dia a certe funzioni un carattere ben identificato che, in questo caso, è un carattere personale e non di lista: e questo è il principio che verrebbe violato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiederei di rinviare ad altra seduta la discussione di questa proposta di legge riservandomi di fare in quella sede alcune dichiarazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Il Governo, come i colleghi hanno udito, ha chiesto di rinviare la discussione di questo provvedimento riservandosi di fare, in una prossima seduta, delle dichiarazioni. Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-1951 (2191):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Almirante, Amadeo, Amicone, Audisio, Bertinelli, Biagioni, Bima, Camposarcuno, Codacci Pisanelli, Corona Achille, Delli Castelli Filomena, Di Donato, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Roasio, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto. Turchi.

È in congedo:

Paganelli.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI